

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.
Direzione Tecnica
Piazza della Croce Rossa, 1

00161 Roma

IMPRESE FERROVIARIE
(elenco allegato)

Loro Sedi

COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO
S.M. Uff. Movimenti e Trasporti
Viale Castro Pretorio, 123

00185 Roma

VERIFICATORI INDIPENDENTI DI SICUREZZA
(elenco allegato)

Loro Sedi

p.c. **FERROVIE NORD S.p.A.**
Piazzale Cadorna, 14

20123 Milano

p.c. **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI**
**Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici**
Direzione Generale per il Trasporto Ferroviario
Via Caraci, 36

00157 Roma

p.c. **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI**
**Direzione Generale per le investigazioni
ferroviarie**
Via Caraci, 36

00157 Roma

OGGETTO: Modifica della Disposizione RFI n°60 del 13/12/2006 concernente "Norme particolari per la gestione del passante ferroviario di Milano.

Riferimento: nota di RFI prof. RFI-DTC\A0011\P\2011\0002291 del 14/07/2011.

In esito alla nota a riferimento si fa presente che l'utilizzo per un itinerario in deviate degli aspetti dei segnali e dei codici di BAcc che non impongano riduzioni di velocità rispetto alla velocità massima della linea quando quest'ultima non è superiore a quella alla quale possono essere impegnate le deviate non richiede la modifica della Disposizione di RFI n. 60 del 13/12/2006 ed è coerente con il quadro normativo vigente, fermo restando che in tal caso la condizione imposta dalla nota di questa Agenzia, prot. ANSF 02235/2008 del 28/11/2008 (".....omissis... nelle stazioni l'aspetto di due luci gialle senza luce rossa sovrapposta può essere adottato solo su itinerari di corretto tracciato a condizione che tale aspetto sia

impiantisticamente inibito nel caso di ingresso con c.d.b. occupato.....omissis.....") deve essere rispettata anche per gli itinerari non di corretto tracciato interessati.

La distanza minima tra due successivi punti di variazione di velocità massima della linea può invece essere stabilita da codesto Gestore, purché tale distanza sia tale da consentire il rispetto delle norme vigenti che disciplinano l'installazione degli indicatori di velocità massima e nel contempo il posizionamento di tutti gli indicatori di velocità massima relativi ad una variazione di velocità dopo una precedente variazione. Al riguardo si comunica che la parte della Disposizione di RFI n. 14 del 7/04/2004 che disciplina tale argomento non è più di competenza di questa Agenzia.

Pertanto, in applicazione di quanto previsto dal Decreto 1/2009 di questa Agenzia, codesto Gestore può disciplinare entrambi i provvedimenti di cui sopra con proprie Disposizioni e Prescrizioni di esercizio, informandone questa Agenzia e tutti gli operatori ferroviari interessati

Ricadute normative:

- articolo 33 del Regolamento sui Segnali;
- circolare M 221.12.1 Segn./42-TV.41.1/400.18-L.411/114232/17.8-IE5113/806 "Norme per l'ubicazione e l'aspetto dei segnali" del 19/05/1981;
- disposizione di RFI n. 14 del 07/04/2004;
- prescrizione di RFI prot. RFI-DTC\A0011\P\2007\0000761 del 05/04/2007;
- nota di questa Agenzia prot. ANSF 02235/2008 del 28/11/2008.

Il Direttore
Ing. Alberto Chiovelli

